

Allegato " B " al n. 11580 di fascicolo

STATUTO DI ISCOS EMILIA ROMAGNA ONLUS

ART. 1

(Denominazione)

E' costituita l'associazione denominata "ISCOS Emilia Romagna ONLUS" che utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (ONLUS) con sede in Bologna, attualmente via Milazzo, 16.

E' obbligatorio utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione: "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ISCOS Emilia-Romagna ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e si pone come esclusivo perseguimento quello di finalità di solidarietà sociale.

ART. 2

(Affiliazione)

ISCOS Emilia Romagna è affiliata a ISCOS Nazionale, condividendone gli scopi e gli obiettivi, mantenendo in ogni caso la propria autonomia statutaria, amministrativa, gestionale e patrimoniale.

ART. 3

(Finalità e Scopi)

ISCOS Emilia-Romagna si prefigge di concorrere a realizzare le seguenti finalità:

a) sviluppare e rafforzare la solidarietà e i legami tra i popoli attraverso iniziative di beneficenza mirate al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro, di salute dei lavoratori e delle loro famiglie residenti in aree di svantaggio economico e sociali, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo e in transizione;

- b) favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale dei lavoratori di tali paesi, attraverso il sostegno e la realizzazione di progetti e iniziative di solidarietà;
- c) attivare e sostenere relazioni di partnership e interscambio per rafforzare e arricchire la società civile emiliano-romagnola e quelle dei paesi sopracitati;
- d) informare, sensibilizzare e coinvolgere la società civile emiliano romagnola sui problemi relativi alle disuguaglianze nelle diverse aree del mondo, alla solidarietà internazionale, alla pace, al rispetto dei diritti umani e associativi, alle libertà fondamentali e alla giustizia;

ART. 4

(Attività)

Per il proseguimento delle suddette finalità ISCOS Emilia-Romagna potrà dare vita a tutte le attività e le iniziative ritenute utili o necessarie.

Sono comprese a titolo esemplificativo e non vincolante: la progettazione ed il sostegno finanziario a programmi di formazione e di istruzione, l'interscambio di esperienze, la realizzazione di ricerche e studi di carattere socio-economico, la sensibilizzazione e l'informazione dell'opinione pubblica e dei lavoratori sulle problematiche citate.

ISCOS Emilia-Romagna potrà aderire a enti, organizzazioni, associazioni e federazioni regionali o nazionali con cui condivide le medesime finalità.

ISCOS Emilia-Romagna per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può presentare progetti e iniziative a istituzioni, organizzazioni, fondazioni o autorità regionali, nazionali e internazionali interessate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale.

ART. 5

(Patrimonio e Bilancio)

Il patrimonio di ISCOS Emilia-Romagna è costituito da:

- a) quote sociali;
- b) proventi derivanti da sottoscrizioni, in particolare tra i cittadini, le imprese e gli altri enti dell'Emilia Romagna;
- c) contributi comunque incassati per la realizzazione delle attività previste;
- d) lasciti e donazioni;
- e) ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio;
- f) contributi dello Stato, enti o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura il Presidente presenta all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo, preventivamente vagliato dal Consiglio Direttivo, per la loro approvazione.

La bozza di bilancio di esercizio e la relazione di missione dell'associazione, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, saranno messe a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati nell'attività istituzionale e in quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione o fondi patrimoniali durante la vita di ISCOS Emilia-Romagna.

Il Bilancio e la relazione di missione, una volta approvati, unitamente alla delibera di approvazione, saranno pubblicati sul bollettino informativo o sul sito internet dell'Associazione, per garantire la massima diffusione.

ART. 6

(Soci)

Possono essere soci di ISCOS Emilia-Romagna le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche,

gli enti e le associazioni richiedenti che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a realizzarli.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Le quote sono intrasferibili.

E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa, anticipazioni e finanziamenti che saranno infruttiferi di interessi, a sostegno dell'attività dell'associazione.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione inviata per lettera raccomandata A/R. Il recesso avrà effetto decorsi 30 giorni dalla spedizione della comunicazione.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative versate, nonché vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'Assemblea potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

ART. 7

(Organi dell'associazione)

Gli organi di ISCOS Emilia-Romagna sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio
- c) Il Presidente

d) Il Direttore

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 8

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da un socio da lui delegato.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.

La convocazione dovrà effettuarsi mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio; la convocazione deve essere spedita con lettera raccomandata A/R o inviata per e-mail di cui sia data la conferma del ricevimento, almeno 15 giorni prima contenente l'ordine del giorno il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione, quest'ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sull'indirizzo generale di attività per il conseguimento degli scopi di ISCOS Emilia-Romagna;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione di missione;
- c) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- d) procedere alla nomina dei membri del Consiglio;
- e) procedere alla nomina dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare l'esclusione dei soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, successiva di

almeno 24 ore alla prima, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Il voto degli associati in Assemblea è singolo, per qualsiasi deliberazione.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentate in assemblea dal proprio legale rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da questi.

Tutti i soci possono farsi rappresentare da un altro socio; in questo caso il socio che interviene in assemblea non può rappresentare più di cinque soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo per le decisioni di cui al punto c) del presente articolo: per queste ultime è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 9

(Il Consiglio)

Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a nove. Il Consiglio adotta i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento dei fini di ISCOS Emilia-Romagna secondo le direttive dell'Assemblea.

In particolare:

- a) elegge al suo interno il Presidente;
- b) nomina il Direttore;
- b) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- c) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci;
- d) esamina le situazioni contabili durante l'anno;
- e) redige il bilancio consuntivo e le relazione di missione;
- f) delibera sull'attività e la gestione di ISCOS Emilia-Romagna per quanto riguarda sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;

g) provvede ad ogni altro adempimento previsto nel presente Statuto;

h) delibera sull'istituzione di sedi operative decentrate sul territorio regionale, presso le sedi legali dei soci qualora questi non siano persone fisiche.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono convocate con un preavviso di sette giorni e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere da questi delegato.

Esse sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante quello di chi presiede.

I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito libro, e firmato da chi presiede.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno in cui scade il quadriennio, ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri l'Assemblea potrà deciderne la sostituzione con altro componente il cui mandato durerà fino allo scadere del Consiglio.

Allo scadere dei quattro anni il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi Consiglieri.

La carica di Consigliere è gratuita; ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente di ISCOS Emilia-Romagna è nominato dal Consiglio e rimane in carica per quattro anni e

può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale di ISCOS Emilia-Romagna;
- b) ha la responsabilità dell'attività di ISCOS Emilia-Romagna per l'attuazione dei fini statutari e provvede a quanto dal presente Statuto non sia determinato alla competenza di altri organi;
- c) ha la firma sociale per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- d) cura i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi nazionali ed internazionali;
- e) convoca e presiede l'Assemblea;
- f) convoca e presiede il Consiglio;

Il Presidente può delegare i poteri di cui ai precedenti punti c) e d) al Direttore.

ART. 11

(Il Direttore)

Il Direttore di ISCOS Emilia-Romagna è nominato dal Consiglio.

Dura in carica per il periodo deciso dal Consiglio all'atto della nomina e può essere riconfermato.

Il Direttore:

- a) dirige ISCOS Emilia-Romagna e ne coordina gli uffici operativi per la razionale attuazione dei programmi e delle iniziative di rispettiva competenza;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- c) assicura a ISCOS Emilia-Romagna le prestazioni necessarie da parte di personale dipendente o di collaboratori esterni e ne dirige l'attività;
- d) può essere delegato dal Presidente per i compiti previsti all'art. 10 lettera g).

ART. 12

(Il Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi. Il Collegio dei revisori provvede al controllo amministrativo di ISCOS Emilia Romagna e formula il proprio giudizio sul bilancio consuntivo e sulla relazione di missione. Essi durano in carica quattro anni, in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno in cui scade il quadriennio, e possono essere riconfermati.

ART. 13

(Verifica dei soci)

I soci potranno in ogni momento verificare sul campo lo stato di avanzamento dei progetti alla cui realizzazione l'associazione ha contribuito in modo determinante.

ART. 14

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di due terzi dei soci.

L'assemblea nominerà uno più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 662/1996.

ART. 15

(Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.to Giorgio Graziani

GIAMPAOLO ZAMBELLINI ARTINI Notaio

